

COMUNE DI PIANEZZA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PASSI CARRABILI

D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada"
artt. 22, 26 e 27 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada" art.46

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data **29 maggio 2009** n° **32**

Indice

Art. 1 - Contenuto del regolamento

Art. 2 - Definizione di passo carrabile

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione

Art. 4 - Ufficio comunale competente

Art. 5 - Spese per istruttoria

Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

Art. 7 - Condizioni delle autorizzazioni

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Art. 10 - Regolarizzazione passi carrai esistenti

Art. 11 - Sanzioni

Art. 12 - Decadenza

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

- a)** A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
- b)** Leggero: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso).
- c)** Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi Permessi di Costruire ai sensi dell'art. 46 del DPR 495/92.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Art. 4

Uffici comunali competenti

Il competente ufficio comunale del Settore Tecnico provvede, all' istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica consistente in: autocertificazione dei dati personali di ubicazione del passo carraio, riferimenti dell'Atto autorizzativo (Permesso di Costruire o DIA), tipologia di cui all'art. 2, dimensioni del passo carraio, idonea documentazione fotografica, nonché l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria e sopralluogo.

Art. 5

Spese per istruttoria

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della Strada, (D.Lgs. 285/92 e s.m.e.i.), per istruttoria ed eventuale sopralluogo, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno.

Art. 6

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo previste dal Codice della strada (Dlgs 30.04.1992 n. 285 e smi) e dal Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n 495 e smi) ; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7

Condizioni delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di passi carrai si intendono accordate:

- 1)** Senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
- 2)** Con carattere di precarietà e con conseguente facoltà dell'Amministrazione di revoca per motivi di interesse pubblico o di modifica o d'impostazione di nuove condizioni.
- 3)** Con l'obbligo del titolare di provvedere a sue cure e spese, alle modificazioni ritenute necessarie, escluso ogni indennizzo per danni e deprezzamenti, derivanti da eventuali lavori stradali o varianti alle sedi stradali e/o marciapiedi compiute dall'Ente proprietario della strada ed incidenti nell'area o spazio cui si riferisce l'autorizzazione.

- 4) Con l'obbligo di iniziare ed ultimare le opere oggetto dell'autorizzazione, entro i limiti di tempo stabiliti dall'Amministrazione comunale, ripristino stato e luoghi compresi. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente.

Chiunque intraprenda lavori, effettui occupazioni o esegua depositi interessanti le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti ai sensi del presente Regolamento, deve sempre esibire, se richiesto dagli addetti, gli estremi dell'autorizzazione ottenuta.

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione deve indicare il numero e la data della autorizzazione.

Art. 9

Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

Art. 10

Regolarizzazione passi carrai esistenti

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tutti regolarizzabili ed autorizzabili all'esercizio, purchè non modifichino le condizioni preesistenti e non richiedano costi a carico della collettività per facilitazioni all'accesso:

- 1) Anche se a distanza inferiore a quella fissata dall'art. 46 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, senza la necessità di procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 c. 2 del Codice della Strada.
- 2) Qualora insistano su strade con traffico limitato per cui non determinano condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
Si intendono regolarizzate dalla presente norma e senza ulteriori adempimenti, le intersezioni tra le strade vicinali, ex-consorziali e private di uso pubblico che i proprietari non hanno interdetto al pubblico passaggio e le strade pubbliche.

Ai fini della regolarizzazione dei passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari dovranno presentare istanza di regolarizzazione, autocertificando i dati personali e quelli di ubicazione, epoca di realizzazione, tipologia di cui all'art. 2, dimensioni del passo carraio, corredandola di idonea documentazione fotografica.

Art. 11

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Decadenza

Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a)** Le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato.
- b)** L'accertata impossibilità di coesistenza tra più autorizzazioni.
- c)** L'inosservanza delle norme legislative vigenti, del presente Regolamento o delle condizioni previste nell'autorizzazione stessa.
- d)** La morosità nel pagamento annuo del relativo canone, se ed in quanto dovuto, nel qual caso il canone già assolto per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.

Le spese per la rimessa in pristino dei luoghi sono a totale carico del decadente.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.